

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO IN ORARIO  
EXTRASCOLASTICO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLA  
PALESTRA SCOLASTICA ..... PER IL PERIODO .....**

In attuazione della Determinazione Dirigenziale DD/PRO/..... - PG. N ..... con  
il presente atto da valere ad ogni effetto di legge:

F R A

Il Comune di Bologna - Quartiere San Donato San Vitale (C.F.01232710374) rappresentato  
dalla Dott.ssa Gessica Frigato, in qualità di Direttrice di Quartiere, in forza della competenza  
definita dallo Statuto e dai vigenti regolamenti dei contratti e della dirigenza del Comune,  
domiciliata per la carica in Bologna P.zza Spadolini, 7

E

La Società/Associazione ..... (C.F. .... - P.IVA .....)  
con sede legale in ..... – CAP ....., che sarà per brevità in seguito  
chiamato “Concessionario” e rappresentata dal proprio legale rappresentante Sig.  
....., nato a ..... il .....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della presente convenzione è la concessione in gestione ed uso della palestra, dei  
locali, degli arredi e delle attrezzature annesse presso la Scuola.....dell’Istituto  
Comprensivo ..... ubicata in via ....., per la realizzazione delle attività  
sportive in orario extrascolastico come da piano dettagliato **assegnazioni in uso (allegato 1)**.

La concessione riguarda la gestione degli spazi concessi in uso agli utilizzatori della palestra  
per lo svolgimento di attività sportive programmate e assegnate dal Quartiere. La palestra, i  
locali, gli arredi e le attrezzature sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano perfettamente noti al Concessionario, in quanto, al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, dovrà sottoscrivere un verbale di consegna e di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.

## **ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive programmate e assegnate dal Quartiere nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.

Ogni altro utilizzo deve essere espressamente autorizzato dal Quartiere. E' in tutti i casi vietato l'uso di locali e di attrezzature che non siano preventivamente autorizzati.

E' vietata la sub concessione degli spazi nell'impianto in oggetto, senza preventiva autorizzazione del Quartiere.

## **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della convenzione è fissata **dal 01/09/..... al 31/08/.....** con facoltà di eventuale rinnovo per il medesimo periodo a seguito di:

- positivo riscontro sulle attività svolte
- completo espletamento del progetto gestionale presentato in sede di bando
- presentazione di un ulteriore progetto dedicato al rinnovo

dando atto che ciò non costituisce criterio di preferenza nelle assegnazioni annuali degli spazi.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla

pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione

degli impianti. Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione sottoscritta con

preavviso variabile in base alla durata, da minimo mesi 1 ad un massimo di mesi 4 entro il

31.12., salvo eventi imprevedibili e non imputabili alla volontà del gestore, da comunicarsi al

Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC

all'indirizzo: protocollo generale@pec.comune.bologna.it

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

1. Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti dal Quartiere. E' vietato fare copie o cedere ad altri la chiave di accesso della palestra e, in caso di smarrimento o altro, denunciarne immediatamente la scomparsa al Quartiere e all'Istituto Scolastico;
2. Effettuare gli interventi di pulizia e di igiene dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra, nonché di quelle esterne che consentono l'accesso alla medesima. **Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: verrà applicata una penale pari a Euro 100,00 nel caso di ogni accertata mancanza di pulizia degli spazi concessi.**
3. Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto e dei relativi accessi, dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati durante le ore di utilizzo della palestra. La presenza costante propria o di suoi incaricati di fiducia (i cui nominativi dovranno essere resi noti al Quartiere) durante tutto l'orario di apertura dell'impianto è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso e deve comunque essere garantita fino al momento della chiusura;
4. Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Quartiere e collaborare alle attività di controllo concordate con il Quartiere;
5. Provvedere all'allestimento delle attrezzature presenti in dotazione della palestra (ove necessario) e del relativo disallestimento;
6. Consentire l'ingresso ai soli istruttori, atleti, familiari o accompagnatori degli atleti nel

	rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; a tal fine il Concessionario	
	dovrà vigilare affinché il numero degli utenti presenti non superi il limite massimo	
	consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche degli istruttori per ciascun	
	turno di utilizzo. <b>E' vietata la presenza di pubblico durante lo svolgimento delle attività</b>	
	<b>sportive</b> , se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati secondo le prescrizioni	
	di legge. E' comunque vietato l'accesso a coloro che non partecipano alle attività sportive e	
	ai non autorizzati.	
	7. Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma da usarsi esclusivamente	
	all'interno della palestra;	
	8. Vigilare affinché nella palestra oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e	
	manifestazioni non autorizzate. A tal fine il Concessionario dovrà comunicare al Quartiere	
	ogni uso difforme rispetto alle assegnazioni fatte;	
	9. Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni	
	giorno di utilizzo; l'utilizzo delle attrezzature sportive fisse (spalliere, canestri, pertiche,	
	quadri svedesi, anelli, ecc.) messe a disposizione dai Dirigenti Scolastici, rientra nella	
	esclusiva responsabilità del Concessionario.	
	10. Provvedere al termine di ogni turno di allenamento/attività a lasciare gli spazi utilizzati in	
	ordine e a riporre le attrezzature utilizzate negli spazi/contenitori in cui erano posizionati	
	all'inizio, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche	
	ed extrascolastiche successive;	
	11. Garantire che eventuali beni mobili (contenitori, arredi) introdotti dal Concessionario e/o	
	dagli assegnatari all'interno dei locali rispettino la vigente normativa sulla sicurezza. In ogni	
	caso il Concessionario ne rimane l'unico custode e depositario con l'esclusiva e totale	
	responsabilità;	
	12. Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto	



20.	Attuare quanto proposto nel progetto di gestione presentato.	
21.	<p><b>Per la gestione delle palestre degli Istituti Superiori: tenuta giornaliera di un registro dove dovranno essere annotati l'ora di inizio e il termine di utilizzo della struttura sportiva da parte delle società e rilievo di eventuali danni che si dovessero riscontrare.</b></p>	
	<p>Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.</p>	
	<p><b>ART. 5 – ONERI A CARICO DELL' ENTE PROPRIETARIO</b></p>	
	<p>Sono a carico dell'Ente proprietario</p>	
	<p>a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dei locali e degli impianti con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente Art. 4;</p>	
	<p>b) I consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto e dei locali;</p>	
	<p>c) La fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto;</p>	
	<p><b>ART. 6 – DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)</b></p>	
	<p>Premesso che dal 1° luglio 2017 (decreto 26 giugno 2017) è in vigore l'obbligo di dotarsi di defibrillatori anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ad esclusione di quelle che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto</p>	
	<p>nell'allegato A del decreto sopra citato, si specifica quanto segue:</p>	
	<p>a) il defibrillatore consegnato al Concessionario, deve restare obbligatoriamente nella palestra stessa;</p>	
	<p>b) il Concessionario non può richiedere, a qualsiasi titolo, un contributo economico alle società/gruppi utilizzatrici in quanto è l'unico responsabile alla custodia e manutenzione del</p>	
	<p>DAE;</p>	
	<p>c) il Concessionario è responsabile del regolare funzionamento del defibrillatore, e lo deve</p>	
	<p>Pagina 6 di 10</p>	

mettere sempre a disposizione durante l'attività sportiva;

d) la presenza del DAE e delle persone regolarmente formate devono essere garantite nel corso delle gare;

e) per il posizionamento del defibrillatore potrà essere installata, a discrezione del gestore, una bacheca a sua cura e manutenzione, previa acquisizione dell'assenso dell'Istituto Scolastico;

f) il defibrillatore dovrà essere posizionato in un luogo facilmente accessibile (non sotto chiave) e visibile a tutti, essere adeguatamente segnalato e perfettamente funzionante;

g) il Concessionario dovrà darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchio, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione e l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato;

h) nel caso di cambio di gestione, il defibrillatore non ancora installato, dovrà essere riconsegnato al Quartiere che a sua volta lo riconsegnerà al gestore entrante.

#### **ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Il Quartiere concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche dal lunedì al venerdì, o al sabato, là dove previsto e, nelle palestre scolastiche in cui è consentito svolgere manifestazioni/attività agonistica, anche nelle giornate di sabato e festivi. Il Quartiere provvede al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti, anche nei confronti dell'Istituzione scolastica. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari, o incaricati del Comune e del Quartiere, riterranno di effettuare.

#### **ART. 8 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE**

Il Concessionario dovrà esigere il pagamento anticipato delle tariffe d'uso alle società assegnatarie e versare le quote di contribuzione (pari al 35% della vigente tariffa d'uso)

deliberate dall'Amministrazione Comunale, sulla base della fatturazione presentata dalla medesima. Il Quartiere si impegna, a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe, a revocare l'assegnazione dell'impianto ai soggetti inadempienti. Il Concessionario deve rendere pubbliche, mediante affissione in luogo ben visibile, le tariffe comunali per l'utilizzo delle palestre.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA'**

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi, sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del Concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati. Il Concessionario dell'impianto, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso improprio della palestra, dall'utilizzo improprio delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al Concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'Amministrazione Comunale da eventuali responsabilità. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste nel verbale di consegna e presa visione. In ogni caso il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati, da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ecc...) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso delle palestre e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori. A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e



Società primarie per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita - non inferiore a EURO 1.500.000,00 - per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nelle palestre ed è tenuto a **fornire una copia al Quartiere entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.**

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nel rispetto della Legge e dei Regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si impegna altresì a trattare i dati personali dei soggetti fruitori della palestra, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dei Regolamenti vigenti in relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori. Il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi e comunica il nominativo del referente per il trattamento dei dati al Quartiere. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc...).

#### **ART. 11 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti, determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere. La concessione in uso potrà inoltre essere revocata nei seguenti casi con effetto immediato, con

semplice comunicazione scritta del Quartiere, senza che ciò comporti alcun risarcimento per

il Concessionario, per i seguenti motivi:

1. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
2. il Concessionario si sia reso inadempiente nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico;
3. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
4. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

***La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo se dovuta.***

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, li

per il Quartiere San Donato-San Vitale

per Asd .....

La Direttrice

Il Legale Rappresentante

Gessica Frigato

.....